



COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GIUSTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SICA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) PALMIERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIANMARIA PALMIERI

Seduta del 18/02/2020

FATTO

In relazione ad un contratto di finanziamento contro delegazione di pagamento stipulato in data 09.04.2014 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo in data 03.07.2018, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione sviluppatasi con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede che *“sia accertato il proprio diritto alla riduzione del costo totale del credito per € 3407,45 (già al netto dell'abbuono di € 378,35 ricevuto)”*.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle richieste del cliente eccependo: *a)* la congruità delle somme restituite in sede di conteggio estintivo a titolo di commissioni di gestione pari ad € 208,53 in applicazione dei principi internazionali IAS 39; *b)* la non rimborsabilità delle commissioni di attivazione e spese di istruttoria in quanto riferibili ad attività di natura chiaramente *up-front*; *c)* la non ripetibilità delle commissioni di intermediazione, trattandosi di spese *up front* non soggette a restituzione pro quota, perché finalizzate a remunerare attività prodromiche alla conclusione del contratto e, segnatamente, l'opera dell'intermediario del credito di cui all'incarico conferito dal cliente.

Tanto considerato, l'intermediario conclude chiedendo all'Arbitro, in via principale, il rigetto del ricorso; in via subordinata, di circoscrivere l'eventuale condanna all'importo, già offerto in sede di reclamo e rifiutato dal ricorrente, di € 481,26; in via ulteriormente subordinata, di detrarre dall'eventuale maggior condanna gli importi già rimborsati al ricorrente.

DIRITTO

La domanda del ricorrente è relativa al riconoscimento del proprio diritto ad una riduzione del costo totale del finanziamento anticipatamente estinto e del conseguente rimborso (*pro rata temporis*) degli oneri commissionali. Il ricorso merita in parte di essere accolto.

La sussistenza del diritto alla riduzione del costo del finanziamento anticipatamente estinto trae il proprio fondamento normativo nelle disposizioni di cui all'art.121, co. 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito e all'art. 125-sexies T.U.B., che impone una riduzione del costo totale del credito, "pari" all'importo degli interessi e "dei costi dovuti per la vita residua del contratto".

E' appena il caso di premettere che il riferimento all'inciso relativo alla "vita residua del contratto" ha determinato, tanto nella "giurisprudenza" ABF, quanto (e soprattutto) nella disciplina sub primaria della Banca d'Italia (cfr. Le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 e 2011) il risultato di circoscrivere i costi interessati alla restituzione in ragione della estinzione anticipata del finanziamento a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto(c.d. costi *recurring*). E' altresì noto che il criterio di riducibilità generalmente adottato, in assenza di diversi criteri di calcolo convenzionalmente convenuti, è stato individuato nel metodo proporzionale puro, c.d. *pro rata temporis*.

Con domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art.267 TFUE il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire la esatta interpretazione dell'art.16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che ha abrogato la direttiva 87/102 CEE del Consiglio e, in particolare, di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che "*Il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto*", includa o meno tutti costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

La risposta della Corte (resa con la decisione in data 11 settembre 2019 in causa C-383/18) è stata che l'art.16 della Direttiva deve essere interpretato nel senso che "il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".

Il Collegio di Coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della menzionata sentenza, con decisione n. 26525/2019, ha enunciato il seguente, articolato principio di diritto: "*A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front*".

"*Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF*".

"*La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda*".

"*Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una*



decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring”.

“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”.

In particolare, nel caso sottopostogli, il Collegio di Coordinamento ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Questo Collegio, con propria autonoma determinazione, aderisce al criterio fatto proprio dal Collegio di coordinamento in ordine alla quantificazione dei costi *up front* da retrocedere, rappresentando la previsione pattizia sul conteggio degli interessi corrispettivi il solo referente normativo avente “forza di legge tra le parti” (art. 1372 cod. civ.) utile (nel rispetto del principio di proporzionalità) alla “integrazione giudiziale secondo equità” (art. 1374 cod. civ.).

Pertanto, rilevato, con riferimento alle voci di cui il ricorrente chiede il rimborso che, alla luce degli orientamenti condivisi dai Collegi, sia la *commissione di gestione* sia la *commissione di attivazione* sono da considerare *recurring* (per la qualificazione in termini di voce *recurring* della commissione di gestione, pur in presenza del riferimento nel piano di ammortamento al principio contabile IAS 39, ABF Napoli, n.1292/2020) e che quindi, relativamente a tale voci, risulta dovuta al ricorrente, alla luce del contenuto della domanda attorea e in applicazione del criterio proporzionale, al netto di quanto rimborsato dal resistente relativamente alla *commissione di gestione* per € 208,53, la somma residua di € 771,39 (€ 21,87 per la commissione di gestione + € 749,52 per la commissione di attivazione); considerate invece qualificabili, sempre in conformità degli orientamenti condivisi dai Collegi ABF, come voci istantanee le *spese di istruttoria* e le *commissioni di intermediazione*; osservato che quindi, relativamente a tali ultime voci, risulta dovuta al ricorrente, alla luce del contenuto della domanda attorea e in applicazione del citato criterio previsto dalle parti per il conteggio degli interessi corrispettivi, la somma di € 174,45 per le spese di istruttoria e di € 1638,42 per le commissioni di intermediazione; considerato l’ avvenuto ulteriore rimborso a favore del ricorrente di € 169,82, senza adeguata imputazione a qualsivoglia voce di costo.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l’intermediario tenuto alla restituzione dell’importo complessivo di € 2.414,44.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO